



**COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA**  
**PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.07.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dell'1.10.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2018

**ART. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della Legge n. 296/2006.
3. Sono infine recepite le disposizioni previste dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**ART. 2**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monticello Brianza alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**ART.3**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla legge statale.

**ART. 4**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti previsti dalla legge; in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite dal Comune nel precedente esercizio.
2. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito informativo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 31 maggio 2002.

**ART. 5**  
**Esenzioni**

1. E' introdotta una soglia di esenzione per i redditi imponibili sino a 15.000,00.- Euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

**ART. 6**  
**Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006.

**ART. 7**  
**Rinvio ad altre disposizioni di legge**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

**ART. 8**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, a decorrere dal primo gennaio 2013.